



AVV. GIULIANO SOLLIMA
AVV. ROBERTO BENINI
Via Bigli n. 15/A
20121 MILANO
TEL. 02.76340611; FAX. 06.79250167
GIULIANO.SOLLIMA@GSLEX.NET
ROBERTO.BENINI@GSLEX.NET

TRIBUNALE DI GENOVA

(SEZIONE V CIV., SPEC. IMPRESA – R.G. N. 942/22 – DOTT. SSA GIORDANO)

COMPARSA DI RISPOSTA

CON CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

Nell'interesse del sig. **Paolo Maria Covini**, nato a Milano il 18 ottobre 1966, c.f. CVNPMR66R18F205M, residente in Milano, via Astesani n. 43, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giuliano Sollima (C.F.: SLLGLN64E01F205X - pec: giuliano.sollima@milano.pecavvocati.it) e Roberto Benini (C.F.: BNNRRT79D24F205O - pec: roberto.benini@milano.pecavvocati.it), entrambi del Foro di Milano, con studio in Milano, Via Bigli n. 15/A, presso cui elegge domicilio, giusta procura alle liti in calce al presente atto

- convenuto -

NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA

FALLIMENTO COMFORT HOTELS & RESORT S.P.A., con l'avv. Giambattista Petrella

- attore -

ANCHE NEI CONFRONTI DI

sig. **ANTONIO DENTI**, sig. **ANDREA RACCA**, sig. **CLAUDIO COGORNO**, **FALLIMENTO DACLA DI COGORNO CLAUDIO E C. S.A.S.** e del socio **CLAUDIO COGORNO**, sig. **GIULIANO CAFFI**, sig. **ADRIANO GARLETTI**, sig. **GIANLUIGI RICCHIUTO** e sig. **MATTEO CALVANO**

- convenuti -

* * * * *

SOMMARIO

1.- L'ATTO DI CITAZIONE AVVERSAIO	2
2.- UNA (DIRIMENTE) PREMessa	5
3.- LA CARICA DEL DOTT. COVINI E LE PRINCIPALI VICENDE SOCIETARIE, COME ANCHE ILLUSTRATE NEL RICORSO 2409 C.C. DEPOSITATO DAI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE	7
3.1.- Esercizio 2017	8



3.2.- Esercizio 2018	8
3.3.- Esercizio 2019	10
4.- LA INFONDATEZZA DEGLI ADDEBITI MOSSI DAL FALLIMENTO NEI CONFRONTI DEL DOTT. PAOLO COVINI	13
4.1.- SUL PRIMO ADDEBITO	16
4.2.- SUL SECONDO ADDEBITO	20
4.3.- SUL TERZO ADDEBITO	22
4.4.- SUL QUARTO ADDEBITO	23
4.5.- SUL QUINTO ADDEBITO	25
4.6.- SUL SESTO ADDEBITO	26
4.7.- SULL'OTTAVO ADDEBITO	27
5.- SUI PRETESI DANNI PROVOCATI ALLA SOCIETÀ FALLITA	30
6.- LA RICHIESTA DI CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO, L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL DOTT. COVINI.	31

1.- L'ATTO DI CITAZIONE AVVERSARIO

Con atto di citazione in data 20 gennaio 2022, notificato in data 2 febbraio 2022, il Fallimento Comfort Hotels & Resort S.p.A. (di seguito, il “Fallimento CHR” ovvero il “Fallimento”) conveniva in giudizio, fra gli altri, il dott. Paolo Covini – quale membro del Collegio Sindacale della Comfort Hotels & Resort S.p.A. (di seguito, “CHR” ovvero la “Società”) per il periodo dal 18 aprile 2017 sino alla dichiarazione di fallimento – al fine di ottenere la condanna dello stesso, *«in solido e/o in via alternativa e/o come meglio visto e ritenuto... i seguenti importi..., per qui come in appresso specificato:*

1) La somma di Euro 475.678,30 (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare del danno conseguente al primo addebito meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in via alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico dei Convenuti Geom. Antonio Denti, Dott. Giuliano Caffi, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini e Dott. Gianluigi Ricchiuto;



2) la somma di Euro 788.487,64 (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare del danno conseguente al secondo addebito meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in via alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico dei Convenuti Geom. Antonio Denti, Dott. Giuliano Caffi, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini e Dott. Gianluigi Ricchiuto;

3) la somma di Euro 788.487,64 (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare del danno conseguente al terzo addebito meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in via alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico dei Convenuti Geom. Antonio Denti, Dott. Giuliano Caffi, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini e Dott. Gianluigi Ricchiuto;

4) la somma di Euro 189.487,70 (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare del danno conseguente al quarto addebito meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in via alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico dei Convenuti Geom. Antonio Denti, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini, Dott. Gianluigi Ricchiuto e Dott. Giuliano Caffi, quest'ultimo limitatamente alla somma di € 79.173,00;



5) la somma di Euro 177.439,28, o in subordine, di Euro € 124.207,50 (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare del danno conseguente al quinto addebito meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in via alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico dei Convenuti Geom. Antonio Denti, Dott. Giuliano Caffi, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini, Dott. Gianluigi Ricchiuto e Dott. Matteo Calvano, quest'ultimo limitatamente alla somma di € 121.089,28 o, in subordine di € 84.762,50;

6) la somma di Euro 65.661,00 o in subordine, di Euro 45.962,70 (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare del danno conseguente al sesto addebito meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in via alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico dei Convenuti Geom. Antonio Denti, Dott. Giuliano Caffi, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini, Dott. Gianluigi Ricchiuto e Dott. Matteo Calvano;

7) la somma di Euro 612.537,43 (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare del danno conseguente al settimo addebito meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in via alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico dei Convenuti Geom. Antonio Denti e Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi;



8) la somma di Euro 788.487,64 (ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata e dovuta in corso di causa e/o quella somma, maggiore o minore, meglio vista e ritenuta dal Giudice), pari all'ammontare del danno conseguente al ottavo addebito meglio esposto nell'atto di citazione e riassunto nella tabella di cui al punto 83 dello stesso atto di citazione, con statuizione di condanna, in solido e/o in via alternativa e/o come meglio visto e ritenuto, a carico dei Convenuti Geom. Antonio Denti, Dott. Giuliano Caffi, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini, Dott. Gianluigi Ricchiuto e Dott. Matteo Calvano.

In ogni caso:

- respingere comunque tutte le domande che dovessero essere eventualmente proposte, anche in via riconvenzionale, dai Convenuti Geom. Antonio Denti, Dott. Giuliano Caffi, Dott. Andrea Racca, Sig. Claudio Cogorno, in persona del Curatore Fallimentare Dott.ssa Oluwayemisi Rachael Oluwabunmi, Dott. Adriano Garletti, Dott. Paolo Maria Covini, Dott. Gianluigi Ricchiuto e Dott. Matteo Calvano, in quanto inammissibili, infondate in fatto e in diritto, illegittime, arbitrarie e/o comunque prive di riscontro probatorio, per tutti i motivi esposti in atti.

- con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e C.P.A. e oltre rimborso forfettario nella misura del 15%» (**all. A**).

2.- UNA (DIRIMENTE) PREMESSA

L'iter giudiziario che ha portato alla dichiarazione di fallimento della CHR, pronunciata con la sentenza del Tribunale di Savona n. 7/2021 del 7 aprile 2021 (cfr. doc. n. 22, attore), ha avuto quale origine il ricorso ai sensi dell'art. 2409 c.c. depositato, in data 19 marzo 2020 avanti al Tribunale di Genova, dai membri del Collegio Sindacale della Società, dott. ri Paolo Covini, Adriano Garletti e Gianluigi Ricchiuto.

Con detto ricorso, che, forse non a caso, la difesa del Fallimento si limita a menzionare ma non a produrre (e che, quindi, viene prodotto dalla scrivente difesa), il dott. Covini -



unitamente agli altri membri del Collegio Sindacale - dopo avere illustrato i principali accadimenti societari e le irregolarità riscontrate, nonché dato conto (e documentato) di avere ripetutamente *«sollecitato, stimolato, chiesto conto, interpellato, vicariato gli amministratori della Società, rimasti inerti senza che nemmeno la minaccia di ricorrere al rimedio previsto dall'art. 2409 c.c. abbia sortito alcun effetto»*, preso atto della protratta inerzia degli Amministratori, ha richiesto al competente Tribunale di procedere giudizialmente all'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni per il ripristino della corretta gestione societaria e per l'accertamento, se del caso, delle irregolarità e delle relative responsabilità (**doc. n. 1**).

Nonostante dalla lettura del menzionato ricorso e dall'esame della documentazione con lo stesso prodotta, nonché dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal dott. Covini sia all'Amministratore Giudiziale, prima (in data 26.01.2021, cfr. doc. n. 17, attore) ed al Curatore, poi (in data 14.06.2021, cfr. doc. n. 27, attore), risulti con evidenza il corretto operato dello stesso (e dei membri del Collegio Sindacale) nello svolgimento dell'incarico affidato, come pure rappresentato dalla scrivente difesa - da ultimo - con la comunicazione inviata al legale del Fallimento in data 6 agosto 2021 (**doc. n. 2**), in risposta alla diffida ricevuta in data 22 luglio 2021 (cfr. doc. n. 28, attore), parte attrice ha inteso adire l'Autorità Giudiziaria ignorando l'invito rivoltole ad operare la necessaria distinzione tra *«chi ha commesso (in ipotesi) azioni gravemente negligenti e forse persino dolose provocando grave nocumeto alla società ora fallita e chi tali azioni ha denunciato in una escalation di atti e fatti fino ad adire l'Autorità Giudiziaria così provocando la fine delle malversazioni»*.

Non è accettabile che, nella ricerca di fonti di indennizzo, la responsabilità di chi ha agito in danno della Società e dei terzi e di chi ha agito denunciando i comportamenti dolosi sia posta sullo stesso piano. Un simile atteggiamento, prima ancora che insostenibile in diritto, è sostanzialmente scorretto. Di seguito si darà conto delle ragioni per le quali il dott. Paolo Covini debba andare esente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole.



3.- LA CARICA DEL DOTT. COVINI E LE PRINCIPALI VICENDE SOCIETARIE, COME ANCHE ILLUSTRATE NEL RICORSO 2409 C.C. DEPOSITATO DAI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il dott. Paolo Covini è stato nominato sindaco effettivo di CHR dall'assemblea degli azionisti che si è tenuta in data 18 aprile 2017, in sostituzione del sindaco dimissionario dott. Giuliano Caffi (**doc. n. 3**); in ragione del subentro nella carica, la durata dell'incarico era determinata sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e, come tale, lo stesso avrebbe dovuto terminare entro la fine del mese di aprile dell'anno 2019.

Senonché gli accadimenti societari che si sono susseguiti nel corso degli esercizi 2018 e 2019, hanno comportato una proroga *de facto* del periodo di durata in carica del dott. Covini oltre il termine di scadenza ordinario, ovvero sino alla sentenza dichiarativa di fallimento della Società.

Come evidenziato dal dott. Covini nel ricorso *ex art. 2409 c.c.* depositato dal Collegio Sindacale avanti al Tribunale di Genova (cfr. doc. n. 1), a partire dal mese di aprile 2017, a seguito dell'operazione straordinaria che ha comportato la trasformazione di CHR da S.r.l. in S.p.A. (cfr. doc. 1 *bis*, attore), si delineava una compagine della Società divisa in due blocchi¹, nessuno dei quali in grado di esprimere la maggioranza assembleare; situazione che rendeva alquanto difficoltosa la gestione operativa dell'attività sociale, affidata al presidente, geom. Denti, ed all'Amministratore Delegato, dott. Caffi (cfr. doc. n. 3).

¹ La compagine societaria di CHR, che da una prima rappresentazione appariva piuttosto frazionata, aveva in realtà due soci principali di riferimento: il geom. Antonio Denti, che direttamente o tramite suoi familiari controllava le società SO.FIN S.r.l. e A. & G. S.r.l., e il sig. Claudio Cogorno che, oltre a possedere direttamente una quota azionaria di CHR, era Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arché società cooperativa e controllava le società Immensa S.r.l. e Summa S.r.l..



3.1.- Esercizio 2017

Nel primo esercizio nel quale il dott. Covini ha ricoperto la carica di membro del Collegio Sindacale di CHR, l'attività dallo stesso svolta è consistita nella partecipazione alle verifiche periodiche dell'organo di controllo che furono tenute, presso lo studio commercialista Necchi-Sorci di Milano a) in data 26 giugno 2017, con l'assistenza di un collaboratore dello studio dei commercialisti (**doc. n. 4**); b) in data 1 agosto 2017, alla presenza degli Amministratori geom. Antonio Denti e dott. Giuliano Caffi, nonché del sig. Massimiliano Ferri, dipendente di Arché che si occupava della tenuta della contabilità di CHR (**doc. n. 5**); c) in data 14 settembre 2017, alla presenza del geom. Denti del dott. Caffi nonché del sig. Massimiliano Ferri (**doc. n. 6**); d) in data 9 novembre 2017, presso la sede di Arché Società Cooperativa, a valle dell'assemblea di CHR che si era svolta a Crema nella stessa giornata. Infine, in data 7 dicembre 2017 venivano verbalizzate le attività svolte dal Collegio Sindacale nell'ultima parte dell'anno (**doc. n. 7**).

Come facilmente percepibile, la periodicità delle verifiche era stata ben più frequente di quella trimestrale prevista dalla Legge.

3.2.- Esercizio 2018

Il mancato corretto funzionamento del CdA in carica, nel corso della prima parte dell'anno 2018, comportava la mancata approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 (che esponeva una perdita d'esercizio molto rilevante), e, dopo il ripetersi di diverse convocazioni assembleari andate a vuoto, alla revoca dello stesso. Più precisamente, nel corso della riunione di verifica tenuta dal Collegio Sindacale in data 13 febbraio 2018 (**doc. n. 8**), il dott. Caffi presentava la prima bozza del bilancio di esercizio relativo all'anno 2017, discussa nella riunione del CdA tenutasi il successivo 2 marzo 2018.

In seguito alla sopra menzionata riunione del CdA, il Collegio Sindacale, considerato l'approssimarsi del termine per l'approvazione del progetto di bilancio, in data 21 marzo 2018, inviava a mezzo pec agli Amministratori una formale comunicazione per



richiamarli alla corretta rappresentazione del bilancio d'esercizio, evidenziando la necessità di sottoporre all'assemblea l'adozione dei necessari provvedimenti (**doc. n. 9**).

I destinatari di detta comunicazione, pur rispondendo di condividerne il contenuto (cfr. doc. n. 38, attrice) non raggiungevano un accordo per la predisposizione del bilancio; conseguentemente, la riunione del CdA per l'approvazione del progetto di bilancio non veniva convocata.

Successivamente, in data 18 aprile 2018, il Collegio Sindacale, vista la comunicazione ricevuta a mezzo pec il giorno precedente dagli azionisti sig. Cogorno, DBS Group International Trust Company S.r.l., Summa S.r.l., Immensa S.r.l. e P&P Servizi Integrati S.r.l. (**docc. nn. 10 e 11**) e considerato il particolare carattere di urgenza determinato dalla situazione di crescente conflittualità tra i componenti del CdA (che aveva portato alla mancata approvazione del progetto di bilancio nei termini di legge oltre che alla mancata definizione dei verbali delle ultime assemblee che si erano tenute nel mese di novembre 2017), deliberava di convocare l'assemblea dei soci per il giorno 26 aprile 2018 per la discussione dell'ordine del giorno richiesto dai sopra menzionati azionisti (**doc. n. 12**), non tenutasi per la mancata formazione del *quorum* costitutivo.

In seguito alla nuova richiesta inviata in data 27 aprile 2018, sempre a mezzo pec, dai medesimi azionisti sopra menzionati (**doc. n. 13**), il Collegio Sindacale convocava una nuova assemblea per il 12 giugno 2018 (**doc. n. 14**), poi rinviata a causa della non corretta attribuzione delle deleghe conferite ai rappresentanti degli azionisti presenti in assemblea. A tale situazione facevano seguito due convocazioni trasmesse dal Presidente del CdA, con il medesimo ordine del giorno delle precedenti: la prima, tenutasi in data 27 luglio 2018, contestata da alcuni soci facendo rilevare la mancata osservanza dei termini di convocazione (**doc. n. 15**); la seconda, convocata in data 29 agosto 2018 (**doc. n. 16**) nel corso della quale veniva deliberata la revoca del CdA in carica e la nomina del nuovo CdA,



formato dal geom. Antonio Denti, quale Presidente, e dal sig. Gaetano La Monaca² quale consigliere, con durata triennale dell'incarico (**doc. n. 17**).

Il nuovo CdA, nonostante la previsione statutaria, rimaneva effettivamente in carica, per un solo trimestre.

Infatti, avendo riscontrato una serie di inadempienze e irregolarità costituite dalla mancata approvazione del bilancio d'esercizio 2017 (adempimento omesso dal precedente organo amministrativo di cui i nuovi Amministratori non si sono presi carico nonostante le sollecitazioni del Collegio Sindacale), dalla mancata tenuta delle scritture contabili, dal mancato aggiornamento dei libri sociali, dall'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, dalla mancata osservanza degli obblighi amministrativi e contrattuali correlati alla gestione dell'attività alberghiera e alla concessione demaniale della spiaggia e dalla mancata gestione della denuncia di presenze non autorizzate all'interno della struttura alberghiera, il Collegio Sindacale convocava nuovamente l'assemblea in data 28 novembre 2018 per sottoporre ai soci la delibera di revoca del CdA e la nomina di un nuovo organo amministrativo (**doc. n. 18**).

L'assemblea dei soci, tenutasi il 28 novembre 2018 (**doc. n. 19**), revocava l'organo amministrativo e nominava un nuovo CdA composto dai signori Antonio Denti, confermato quale Presidente, e dal signor Omar Petrocca³, nominato Amministratore Delegato.

3.3.- Esercizio 2019

Constatata l'inerzia anche del nuovo organo amministrativo, il Collegio Sindacale - ricorrendo alle disposizioni dell'art. 2406, co. 2, c.c. - convocava nuovamente l'assemblea dei soci per il 21 gennaio 2019, avente quale oggetto la relazione del CdA sulle attività

² Il sig. Gaetano La Monaca veniva nominato in rappresentanza di un nuovo soggetto (la società FGM S.r.l.s. con socio unico, lo stesso La Monaca) al quale il geom. Antonio Denti, nel mese successivo, avrebbe ceduto una quota di partecipazione rilevante pari al 18 per cento del capitale sociale.

³ Dichiaratosi socio effettivo della società FGM S.r.l.s. nel corso dell'assemblea del 28.11.2018 (cfr. doc. n. 19).



svolte a partire dalla data di nomina nonché la discussione della delibera sulla revoca dell'organo amministrativo e su eventuali azioni di responsabilità per azioni o omissioni in danno alla società (**doc. n. 20**).

Nel corso di detta assemblea, preso atto delle dimissioni volontarie dell'organo amministrativo in carica, veniva nominato all'unanimità un nuovo CdA composto dal geom. Denti quale Presidente e dal dott. Andrea Racca quale Amministratore Delegato, con durata fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2018, ovvero entro il termine ultimo del 30.06.2019 (**doc. n. 21**).

Nei mesi successivi alla nomina, il dott. Andrea Racca si adoperava per recuperare gli adempimenti omessi, nel tentativo di organizzare un'operazione di ricapitalizzazione e finanziamento della Società che consentisse il riavvio dell'attività alberghiera nel medesimo esercizio.

Lo stesso informava con diverse comunicazioni trasmesse via mail (**doc. n. 22**) il Presidente del CdA, i referenti degli azionisti ed il Collegio Sindacale delle principali iniziative messe in atto e, in particolare, la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza in relazione all'occupazione abusiva dei locali dell'albergo, la richiesta ai precedenti amministratori della consegna della documentazione contabile della Società, la verifica e il recupero di alcuni adempimenti fiscali, l'aggiornamento dei libri sociali con il recupero delle mancate trascrizioni dei verbali precedenti, la presa in carico dei rapporti con alcuni fornitori e la verifica degli accordi contrattuali e degli adempimenti amministrativi relativi alla gestione della spiaggia. Inoltre, informava gli azionisti della mancanza di cassa, avendo gli amministratori precedenti esaurito le disponibilità, richiedendo agli stessi il versamento della provvista necessaria per far fronte alle incombenze urgenti.

Delle iniziative prese il Racca dava conto nella riunione del CdA tenutasi in data 2 marzo 2019, nel corso della quale dichiarava che *«l'obiettivo è necessariamente quello di aprire nella settimana prima di Pasqua 2019»*. Nel corso della medesima riunione il Collegio Sindacale sottolineava *«la necessità di definizione del fabbisogno finanziario per*



arrivare all'apertura dell'albergo», peraltro avvisando che recupero di liquidità poteva conseguirsi con la richiesta del rimborso IVA per il quale occorreva il deposito del bilancio relativo all'anno 2017, auspicando in un accordo tra i due rappresentanti della maggioranza delle azioni (**doc. n. 23**).

Nonostante nel 2019 il CdA si sia ulteriormente riunito il 4 aprile (**doc. n. 24**) e il 31 luglio (**doc. n. 25**) e l'assemblea dei soci il 4 maggio (**doc. n. 26**), il 17 maggio (**doc. n. 27**), il 7 giugno e il 18 giugno (**doc. n. 28**, pp. 4 e ss.), nessun risultato utile veniva conseguito, ed invero: nessuna approvazione dei bilanci (anche se il CdA approvava il progetto di bilancio 2017), non veniva ripristinata la contabilità, non veniva riavviata l'attività dell'albergo né quella della spiaggia, il proprietario dell'immobile eseguiva lo sfratto per morosità più volte minacciato e rientrava nel possesso della struttura. Soprattutto, nessun finanziatore (né all'interno della compagine esistente né all'esterno) veniva reperito.

Così, in data 23 settembre 2019 il Collegio Sindacale richiedeva agli amministratori la convocazione di un CdA urgente espressamente segnalando agli stessi che, considerata la rilevanza dei punti evidenziati, in mancanza di una immediata presa in carico della richiesta, avrebbe fatto ricorso alle disposizioni ed ai poteri previsti dagli articoli 2487, 2406 e 2409 del codice civile (**doc. n. 29**).

In assenza di riscontro, il Collegio Sindacale, in data 2 ottobre 2019, convocava l'assemblea della Società *ex art. 2406, co. 2, c.c.*, per il giorno 15 ottobre 2019 per discutere e deliberare sui medesimi punti all'ordine del giorno, sempre espressamente evidenziando che, in caso di mancata costituzione dell'assemblea o di mancata adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti alle situazioni evidenziate, avrebbe fatto ricorso alle disposizioni degli articoli 2485 e 2409 del codice civile (**doc. n. 30**).

All'esito della convocata assemblea, effettivamente riunitasi il 15 ottobre 2019 (**doc. n. 31**), preso atto della impossibilità di ripristinare la legittimità, il dott. Racca



concludeva affermando che «*si deve procedere con l'istanza di fallimento in proprio, ritenendo del tutto inutile la liquidazione in bonis*».

Il Collegio Sindacale, nel corso delle riunioni del 31 ottobre, 20 novembre e 18 dicembre 2019 (**doc. n. 32**) chiedeva all'Amministratore Delegato di essere informato circa la riconsegna alla proprietà dell'immobile di Finale Ligure (attività effettuata in data 12 novembre 2019), l'aggiornamento e riordino dei documenti e delle scritture contabili nonché la presentazione al Tribunale del ricorso per fallimento in proprio.

In assenza di alcun riscontro dall'Amministratore Delegato in relazione alle attività di completamento dell'aggiornamento delle scritture contabili e alla predisposizione del ricorso al Tribunale per fallimento in proprio, a distanza di oltre quattro mesi dalla data dell'ultima assemblea e preso atto dell'inerzia degli amministratori nel presentare detta istanza di fallimento in proprio, il Collegio Sindacale presentava denuncia ai sensi dell'art. 2409 c.c..

4.- LA INFONDATEZZA DEGLI ADDEBITI MOSSI DAL FALLIMENTO NEI CONFRONTI DEL DOTT. PAOLO COVINI

L'atto di citazione pone una qualche difficoltà al convenuto che si accinge a confutarlo; e ciò, si badi, non perché esso contenga tesi che poggiano su un solido supporto storico e/o giuridico bensì – al contrario – perché lo stesso è confezionato con una tecnica espositiva che rende difficile persino comprendere appieno quali siano, in concreto, i profili di censura mossi all'operato del dott. Covini (e degli altri sindaci) e la connessione tra le condotte contestate ed il danno (astronomico) che si assume prodotto.

Lo stesso si suddivide, idealmente, nelle seguenti parti:

- nella prima, pp. 2-19, partendo dalla costituzione della Società, sono rappresentati l'oggetto sociale, l'attività, l'evoluzione della compagine sociale, degli organi amministrativi e di controllo, nonché le vicende societarie sino alla dichiarazione di fallimento (rappresentate, apparentemente, in forma oggettiva, anche se parte attrice,



sovente, introduce accanto ai fatti, allusioni e suggestioni che mirano ad accreditare – senza ovviamente dimostrare – la propria tesi);

- nella seconda, pp. 19-30, volta a dimostrare la qualifica di amministratore di fatto in capo al sig. Claudio Cogorno, socio della CHR e gestore dell'attività alberghiera tramite la Arché Soc. Cooperativa;

- nella terza, pp. 30-62, vengono articolati n. 8 addebiti nei confronti dei convenuti (n. 7 dei quali sono rivolti anche nei confronti del dott. Covini, quale membro del Collegio Sindacale) e, per ciascuno di tali addebiti, viene quantificata una specifica voce di danno asseritamente causato dalle violazioni agli obblighi sui convenuti in relazione alle cariche rispettivamente ricoperte, poi riassunta in una difficilmente comprensibile tabella;

- nella quarta, pp. 62-72, dopo un accenno alle norme giuridiche che regolano la materia della responsabilità di amministratori e sindaci nelle società di capitali, il Fallimento ripercorre le condotte censurate degli stessi ed individua il danno che dalle stesse sarebbe scaturito.

Poiché è preciso onere dell'attore quello di rappresentare compiutamente, con la domanda introduttiva della lite, la “*determinazione della cosa oggetto della domanda*” e la “*esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda*” (art. 163, co. 3, nn. 3 e 4, c.p.c.), per precisa scelta difensiva, la confutazione delle domande attoree avverrà con riferimento alla parte del corposo atto in cui il Fallimento qualifica le condotte oggetto di censura e ne individua (o, quantomeno, tenta di individuarne) il *petitum* e la *causa petendi*.

Ci si asterrà, invece, in linea di principio, dal replicare punto per punto alle valutazioni ed alle allusioni che affollano l'atto di citazione poiché si tratta di affermazioni sostanzialmente irrilevanti (in difetto di prova) e perché una puntuale replica su ogni singolo punto rischierebbe di far perdere di vista gli aspetti centrali della presente controversia, sulla base dei quali l'infondatezza della domanda attorea nei confronti del dott. Covini può essere verificata sin d'ora.



Il che, evidentemente, non significa assenza di contestazione rispetto ai fatti esposti nell'alluvionale atto avversario: quei fatti (che parte attrice dovrà comunque adeguatamente provare) e, soprattutto, la loro lettura, sono radicalmente contestati nel complesso, poiché oggetto di travisamento e parziale rappresentazione.

Prima di affrontare le condotte oggetto di (infondata) censura mossa al dott. Covini, pare appena il caso di delineare i confini della responsabilità dei componenti del collegio sindacale come individuata dall'art. 2407 c.c..

All'art. 2407, co. 1, è riconducibile la fattispecie della responsabilità esclusiva dei sindaci: tale responsabilità si verifica indipendentemente da un inadempimento degli amministratori, allorché i sindaci non adempiano i doveri e gli obblighi posti direttamente a loro carico, sia come collegio, sia individualmente, diversi da quelli riconducibili al semplice controllo.

La responsabilità del collegio sindacale è estesa, al co. 2 dello stesso art. 2407 c.c., in solido con gli amministratori, ai fatti e alle omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi connessi alla loro carica. I sindaci pertanto non rispondono del danno in quanto provocato dagli amministratori, ma in quanto cagionato dalla inosservanza di un obbligo di controllo inerente la loro carica, ovvero *«quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica»* (FRÈ, *Società per azioni*, in Comm. Scialoja, Branca, *sub* artt. 2325-2461, Bologna-Roma, 1982, 566).

I due elementi, inadempimento degli amministratori e coesistente colpevole carenza di controllo, costituiscono presupposto della responsabilità dei sindaci. Perché questa si traduca in un corrispondente obbligo di risarcimento è necessario che venga fornita la prova che, oltre i due inadempimenti caratterizzanti la fattispecie, siano presenti le seguenti circostanze: esistenza di un danno patrimoniale, esistenza del rapporto di causalità tra danno patrimoniale e insufficienza del controllo, evitabilità del danno in



presenza di svolgimento diligente delle funzioni attribuite al collegio (BALZARINI, *Responsabilità solidale e concorrente di amministratori e sindaci*, Soc, Milano, 2007, 880). È necessario che si verifichino tutte queste circostanze perché, se così non è, non sorge la responsabilità dei sindaci, la quale non è «*un'automatica proiezione di quella degli amministratori, ma deve nascere sempre da fatti imputabili ai sindaci medesimi*» (D'AMBROSI, *La responsabilità dei sindaci non è automatica proiezione di quella degli amministratori*, in Soc, 1995, 1188).

Quanto sopra è utilmente sintetizzato dalla Suprema corte che, con la sentenza n. 24362/2020, ha statuito come «*in tema di responsabilità dei sindaci l'art. 2407 c.c. richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. E quindi: (i) dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo; (ii) dell'evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell'amministratore (o, come nella specie, del liquidatore); (iii) del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell'attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno*».

Alcuno dei fattori sopra indicati è ravvisabile nella condotta del dott. Paolo Covini, in qualità di membro del Collegio Sindacale della Società, come già è possibile affermare dalla lettura del §3 che precede.

4.1.- SUL PRIMO ADDEBITO

A partire dalla p. 30 dell'atto di citazione, parte attrice individua quale primo addebito la «*mancata e/o irregolare tenuta della contabilità, dei libri e delle scritture contabili e mancato assolvimento dei relativi adempimenti fiscali, contabili, societari e amministrativi a partire dall'anno 2017*»; in particolare, il Fallimento individua cinque fattispecie, elencate da lett. A) a lett. E), alle quali si ritiene utile replicare congiuntamente.

Preliminarmente pare utile evidenziare come, contrariamente a quanto affermato nell'atto di citazione che - genericamente - si riferisce ad un periodo indeterminato («*a partire dall'anno 2017*»), per tutto l'anno 2017 e per l'anno 2018 – fino alla fine del mese



di agosto – l'attività di tenuta delle scritture contabili e degli adempimenti fiscali, contabili e amministrativi è sempre stata svolta in modo regolare.

La gestione dell'attività amministrativa e contabile di CHR, originariamente tenuta - sino alla chiusura delle operazioni contabili riferite all'esercizio 2016 ed alla predisposizione del relativo bilancio di esercizio - dallo studio commercialista Necchi Sorci di Milano, a partire dal 27 aprile 2017, veniva trasferita alla Arché società cooperativa; e ciò, in ragione di una prospettata riduzione dei costi per i servizi amministrativi.

Come risulta dal libro dei verbali del Collegio Sindacale nel corso delle verifiche svolte nell'anno 2017, i Sindaci avevano verificato che le scritture contabili erano tenute in modo corretto e aggiornato (cfr. docc. nn. 4, 5, 6 e 7), al di là di un irrilevante ritardo, subito recuperato, causato dall'avvicendamento. Nello stesso modo la Società curava e svolgeva regolarmente gli adempimenti fiscali e societari. Conferma di ciò si trae dalla circostanza che, nel corso dell'anno 2017, più precisamente nel mese di dicembre, CHR riceveva da parte dell'Agenzia delle Entrate il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione IVA 2017 per euro 85.000,00.

Le problematiche lamentate sorgevano invece a seguito della revoca dell'incarico di tenuta della contabilità alla Arché Società Cooperativa, decisa da parte degli amministratori Antonio Denti e Gaetano La Monaca, nominati dall'assemblea in data 29 agosto 2018 (cfr. doc. n. 17), che richiedevano la consegna dei documenti e dei libri contabili e societari dichiarando di volere trasferire la tenuta degli adempimenti ad un nuovo soggetto che avrebbe dovuto essere da loro individuato. Riconsegna effettivamente avvenuta, come risulta dal libro dei verbali del Collegio Sindacale e, in particolare, dalla verifica del 7 settembre 2018, nella quale viene dato conto di avere ricevuto, in copia⁴, la situazione contabile aggiornata al 30 giugno 2018 oltre alle schede contabili del primo

⁴ Tale documentazione è stata trasmessa in copia dal Collegio Sindacale all'Amministratore Giudiziario Dott. Filippo Pongiglione.



semestre, la stampa delle liquidazioni IVA mensili e una serie di documenti contabili e di scritture relativi all'esercizio in corso (doc. n. 33).

Più precisamente, a partire dal 29 agosto 2018 e fino al 28 novembre 2018 il CdA composto dai Signori Antonio Denti e Gaetano La Monaca ha trascurato la tenuta e lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e fiscali; analogamente, ciò è pure accaduto durante il periodo di durata in carica, dal 28 novembre 2018 fino al 21 gennaio 2019, del CdA composto dal geom. Antonio Denti e dal sig. Omar Petrocca. Entrambi detti CdA, revocati proprio su iniziativa del Collegio Sindacale, che ha cercato - mediante gli strumenti a propria disposizione - di porre rimedio alle irregolarità riscontrate.

Nel corso dell'anno 2019, risulta documentalmente dimostrato il tentativo posto in essere dal dott. Andrea Racca, nominato amministratore della Società in data 21 gennaio 2019 (cfr. doc. n. 21), di rimediare alle inadempienze causate dalle gestioni precedenti, tra le quali il recupero della gestione contabile e amministrativa anche con la predisposizione del progetto di bilancio 2017.

Nel corso della riunione del Collegio Sindacale del 16.05.19, il dott. Racca dichiarava di avere ricevuto dal sig. La Monaca, ex amministratore della Società, parte della documentazione contabile riferita al periodo settembre-dicembre 2018, che *«la documentazione contabile riferita ai conti correnti bancari è stata interamente recuperata»* e che quanto alla *«documentazione relativa ai ricavi sono stati recuperati dal sistema dell'Hotel i corrispettivi che vengono gestiti dal sistema informatico»*, informando che avrebbe effettuato *«nelle prossime settimane il controllo di tutta la documentazione contabile disponibile»* nonché *«verrà registrata la contabilità per l'anno 2018»*, anticipando la fissazione di un imminente incontro con il Collegio Sindacale *«per i controlli funzionali alla predisposizione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018»*. Nella medesima sede il dott. Racca comunicava *«di aver provveduto ad aggiornare i libri sociali con la trascrizione dei verbali non ancora allibrati»*, consegnandone copia (doc. n. 34).



Tentativo di recupero naufragato a fronte della rilevata indisponibilità di parte della compagine societaria che non ha aderito alla proposta di accordo volta a favorire il rifinanziamento della Società e la ripresa dell'attività aziendale tanto che il dott. Covini, unitamente ai componenti del Collegio Sindacale, preso atto di quanto sopra, inviava dapprima al CdA la comunicazione in data 23 settembre 2019 (cfr. doc. n. 29) e, in seguito, ai soci, la comunicazione del 2 ottobre 2019 (cfr. doc. n. 30) con il quale convocava l'assemblea svoltasi il giorno 15 ottobre 2019, nel corso della quale veniva conferito mandato all'organo amministrativo di riordinare la contabilità, di riconsegnare alla proprietà le chiavi della struttura alberghiera nonché di presentare istanza di fallimento in proprio (cfr. doc. n. 31).

In questo contesto, non si vede come il Fallimento possa addebitare al dott. Covini, quale membro del Collegio Sindacale, il danno asseritamente derivato:

i) dalla perdita del rimborso IVA per «circa 100.00,00 euro» richiesto dalla Società all'Agenzia delle Entrate e non liquidato a causa della perdurante mancata approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, certamente non causata da comportamento omissivo del convenuto;

ii) dall'iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'importo di «euro 216.967,11», peraltro pacificamente riferito ad operazioni compiute dalla società nel corso di un periodo (2016) nel quale l'odierno convenuto era estraneo alla CHR;

iii) del mancato pagamento dei canoni di locazione per «euro 158.711,79» a favore del locatore, considerato che nel corso della riunione del 13 febbraio 2018, l'allora amministratore delegato, dott. Caffi, dava atto che gli importi incassati a titolo di rimborso IVA ed i sospesi delle agenzie, «sono destinati prevalentemente al pagamento del debito verso la Fondazione Opera Pia Cremasca per le competenze maturate per la locazione dell'immobile di Finale Ligure» e di seguito si sono verificati i noti inadempimenti posti in essere dagli amministratori via via succedutisi.



4.2.- SUL SECONDO ADDEBITO

A partire dalla p. 39 dell'atto di citazione, il Fallimento individua quale secondo addebito la *«totale assenza di opportune e concrete iniziative volte a porre rimedio allo stallo di gestione contabile, fiscale e amministrativa venutasi a creare dal 2017 in poi ovvero volte a denunciare tale stallo per evitare danni alla Società ed ai creditori sociali»*. Al pari di quanto effettuato per il primo addebito che precede, l'atto di citazione, del tutto genericamente, si riferisce ad un periodo indeterminato (*«a partire dall'anno 2017»*), senza tenere conto, nella propria contestazione, dei reali accadimenti societari e del momento del concreto verificarsi delle situazioni contestate.

Documentalmente dimostrato è che il dott. Covini, quale membro del Collegio Sindacale, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, abbia posto in essere ogni possibile iniziativa nell'ambito dei poteri a disposizione dell'organo di controllo. Richiamato integralmente il contenuto del § 3 che precede, dal quale emerge senza dubbio il ruolo proattivo svolto dal Collegio Sindacale, è appena il caso di sottolineare quanto segue.

La pretesa situazione di *«paralisi nel funzionamento dell'assemblea dei soci»* rappresentata nell'atto di citazione (a partire dal mese di aprile 2018), invero, è stata una difficoltà di funzionamento della stessa, peraltro caratteristica della Società che, si rammenta, già a partire dall'anno 2017, vedeva la propria compagine divisa in due blocchi, nessuno dei quali in grado di esprimere la maggioranza assembleare (cfr. doc. n. 1 *bis*, attore; cfr. § 3).

Difficoltà superata all'esito della prima convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2367 c.c., deliberata dal Collegio Sindacale all'esito della riunione del 18 aprile 2018 (cfr. doc. n. 12) e dai successivi accadimenti, che hanno portato alla convocazione e successiva celebrazione dell'assemblea tenutasi in data 29 agosto 2018 (cfr. doc. n. 17), nel corso della quale l'assemblea ha deliberato – mostrando il corretto funzionamento – la



revoca del CdA in carica e la nomina dei nuovi amministratori, geom. Denti e sig. La Monaca.

Dopo essersi prontamente attivato in seguito alla denuncia ai sensi dell'art. 2408 c.c. ricevuta da alcuni soci (cfr. § 5 che segue) e dopo avere inutilmente convocato gli amministratori per relazionare all'organo di controllo in data 23 ottobre e 29 ottobre 2018 (**doc. n. 35**) il Collegio Sindacale, in data 17 novembre 2018, inviava agli amministratori una comunicazione avente ad oggetto la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 2403 *bis* c.c., chiedendo di ricevere, entro il successivo 20 novembre 2018, una relazione circa l'attività svolta in seguito alla loro nomina (**doc. n. 36**), convocando altresì, ai sensi dell'art. 2406 c.c. l'assemblea tenutasi in data 28 novembre 2018 (cfr. doc. n. 18), nel corso della quale venivano revocati gli amministratori geom. Denti e Sig. La Monaca (cfr. doc. n. 19).

Parimenti, il Collegio Sindacale, rilevato il carente funzionamento dell'organo amministrativo da ultimo nominato, richiedeva nuovamente la convocazione dell'assemblea per deliberare la revoca dello stesso organo (cfr. doc. n. 20), effettivamente revocato nel corso dell'assemblea tenutasi in data 21 gennaio 2019, durante la quale i soci hanno nominato un nuovo organo amministrativo «...*in discontinuità, con un mandato a tempo per la gestione dell'emergenza, ... il ripristino della gestione amministrativa, della situazione contabile, il riassetto operativo, la predisposizione di un piano strategico per la continuità aziendale*» (cfr. doc. n. 21).

Infine, rilevata l'impossibilità da parte del nuovo CdA di raggiungere gli obiettivi allo stesso affidati, il Collegio Sindacale interveniva nuovamente convocando l'assemblea tenutasi in data 15 ottobre 2019 (cfr. doc. n. 30), all'esito della quale veniva deliberato di dare mandato al dott. Andrea Racca di completare l'aggiornamento della contabilità e di presentare istanza di fallimento in proprio (cfr. doc. n. 31).

Recisamente contestato è il preteso «*notevole e colpevole ritardo*» del Collegio Sindacale nel presentare la denuncia *ex art.* 2409 c.c. che, è appena il caso di ricordarlo,



costituisce la genesi dell'*iter* giudiziario che ha portato alla dichiarazione di fallimento della CHR.

Detta denuncia è stata presentata non appena il Collegio Sindacale ha avuto contezza dell'impossibilità dell'organo amministrativo di realizzare quanto previsto dal mandato ricevuto nel corso dell'assemblea del 21 gennaio 2020, naufragato a causa del mancato supporto di alcuni dei soci, così come rilevato nell'assemblea del 15 ottobre 2019 (cfr. doc. n. 31), dopo avere verificato che il CdA, nonostante i ripetuti solleciti da parte dei Sindaci (cfr. doc. n. 32), non aveva preso in carico la decisione dell'assemblea di presentare l'istanza di fallimento.

Contrariamente a quanto *ex adverso* preteso, il dott. Covini, quale membro del Collegio Sindacale, non può essere destinatario della infondata richiesta risarcitoria per euro 788.487,64, avanzata dal Fallimento.

4.3.- SUL TERZO ADDEBITO

A partire dalla p. 42 dell'atto di citazione, il Fallimento individua quale terzo addebito la *«mancata attivazione e presentazione di ricorso per fallimento in proprio, ancorché tale iniziativa sia stata conosciuta e valutata dagli organi amministrativi e di controllo quale unica soluzione al dissesto economico-finanziario della società CH&R S.p.A. – violazione da parte di amministratori e sindaci degli obblighi di cui agli artt. 2446-2447 c.c.»*.

Pare anzitutto utile rammentare come, ai sensi dell'art. 6 della L.F., il Collegio Sindacale non è fra gli organi ai quali la Legge consente di poter chiedere la dichiarazione di fallimento.

È invece compito dello stesso quello di richiedere agli amministratori di provvedere in tal senso, ovvero di provvedere a proporre una soluzione negoziale della crisi. Nel caso in cui ciò non avvenga i sindaci potranno chiamare in causa il tribunale *ex art. 2409 c.c.* per *«gravi irregolarità degli amministratori»*.



Questo è ciò che, incontrovertibilmente, è accaduto nel caso in esame; ed infatti, la decisione di procedere con la presentazione dell'istanza di fallimento in proprio è stata deliberata dall'assemblea in data 15 ottobre 2019, convocata proprio dal Collegio Sindacale per prendere atto della necessità di deliberare lo scioglimento della Società, di riconsegnare la struttura alberghiera e di recuperare e aggiornare le scritture contabili. Durante tale assemblea i soci concordarono sulla necessità di presentare istanza di fallimento in proprio, conferendo mandato in tal senso al dott. Andrea Racca (cfr. doc. n. 31).

In seguito a tale delibera il Collegio Sindacale richiedeva ripetutamente e formalmente agli Amministratori di prendersi carico di tale adempimento, come risulta dai verbali del Collegio Sindacale del 31 ottobre 2019, del 20 novembre 2019 e del 18 dicembre 2019 (doc. n. 32), determinandosi infine – preso atto del perdurante inadempimento degli Amministratori in tal senso – al deposito della denuncia *ex art. 2409 c.c.* al Tribunale competente (cfr. doc. n. 1).

Del tutto incomprensibile è la richiesta risarcitoria avanzata dal Fallimento nei confronti del dott. Covini per euro 788.487,64, essendo manifestamente infondata la pretesa inerzia dello stesso, così come del Collegio Sindacale in carica, che avrebbe *«determinato il progredire e l'aggravarsi dei debiti in capo alla Società»* (così a p. 43, atto di citazione).

4.4.- SUL QUARTO ADDEBITO

A partire dalla p. 43 dell'atto di citazione, il Fallimento individua quale quarto addebito, *«inadempimenti amministrativi relativi alla posizione e ai conseguenti obblighi in capo alla società quale concessionaria/gestore dell'Hotel del Golfo e della spiaggia asservita alla struttura alberghiera»*.

Il Fallimento, del tutto inammissibilmente, pretenderebbe di imputare ad un componente dell'organo di controllo, quale il dott. Covini, una asserita responsabilità (e la conseguente richiesta risarcitoria) che, ove presente, atterrebbe esclusivamente a fatti



gestionali, propri dell'organo amministrativo (come peraltro dallo stesso Fallimento individuati).

Per quanto di ragione, si evidenzia come il Collegio Sindacale, nel corso dell'anno 2018 e, più precisamente, durante la verifica del 13 febbraio, veniva informato dall'allora Amministratore Delegato dott. Caffi che l'attività alberghiera (nonché, evidentemente, quella della spiaggia, alla prima strettamente connessa) sarebbe addirittura iniziata con anticipo rispetto alle previsioni (cfr. doc. n. 8).

Ancora, nel corso della riunione del CdA tenutasi in data 26 settembre 2018, sollecitava agli Amministratori di *«attivarsi tempestivamente per la predisposizione degli adempimenti richiesti dall'amministrazione comunale e dai soggetti preposti al controllo della gestione dell'attività alberghiera e dell'impianto balneare»*, come risulta dalla lettura del verbale di riunione del Collegio Sindacale in data 29 ottobre 2018 (**doc. n. 37**).

Nel corso dei primi mesi dell'anno 2019, ancora, riceveva dall'Amministratore Delegato, dott. Andrea Racca, informazioni circa la possibilità di riapertura della struttura e di risoluzione delle problematiche sorte con gli Enti competenti, che l'Amministratore aveva provveduto ad incontrare (cfr. doc. n. 22).

A causa dell'indisponibilità dei soci a supportare la Società in ragione dei contrasti tra gli stessi esistenti, come richiesto più volte dal dott. Racca nel corso dell'anno 2019, non è stato possibile, come originariamente preventivato, procedere alla riapertura della struttura e ciò, inevitabilmente, ha avuto impatto sulla situazione relativa alla gestione della spiaggia e alla concessione amministrativa, che per essere mantenuta avrebbe richiesto un impegno in termini finanziari tanto per completare i necessari lavori che per pagare gli arretrati, oltre che a supportare correnti costi di gestione.

Ferma l'infondatezza dell'addebito mosso al dott. Covini e della relativa richiesta risarcitoria per complessivi euro 189.487,70, si evidenzia altresì che del tutto irrealistico è il criterio utilizzato da parte attrice per il calcolo del preteso danno, che si assumerebbe



calcolato nella misura pari al fatturato dell'attività dell'anno 2018, unitamente all'esposizione debitoria maturata nei confronti del Comune di Finale Ligure.

4.5.- SUL QUINTO ADDEBITO

A partire dalla p. 46 dell'atto di citazione, il Fallimento individua quale quinto addebito la *«occupazione abusiva e senza addebito di corrispettivo per oltre due anni (dal 2016 al 2018-2019) della suite dell'Hotel del Golfo da parte di soggetti estranei alla società e non autorizzati»*.

La contestazione in esame muove dalla denuncia effettuata dai soci sig. Cogorno e Summa S.r.l. in data 23 agosto 2018, in relazione alla presenza presso la struttura alberghiera della sig.ra Gubina Nelli, senza registrazione ed in assenza di versamento di alcun corrispettivo (**doc. n. 38**; cfr. doc. n. 54, attore).

In seguito al ricevimento della sopra menzionata comunicazione, il Collegio Sindacale – che non era mai stato informato, sino a quel momento, nemmeno informalmente da chicchessia – ha sin da subito posto in essere le necessarie attività di verifica.

Più in particolare, venivano richiesti chiarimenti: *i)* nel corso della riunione del 7 settembre 2018, al dott. Giuliano Caffi (cfr. doc. n. 33); *ii)* nel corso della riunione del 14 settembre 2018, al geom. Antonio Denti, al sig. Gaetano La Monaca ed al sig. Antonio Calabrese (**doc. n. 39**).

In seguito alle verifiche svolte (**doc. n. 40**), il Collegio Sindacale convocava l'assemblea per il giorno 27 settembre 2018 (**doc. n. 41**) e, di seguito, in seconda convocazione, per il giorno 11 ottobre 2018 (**doc. n. 42**), per discutere in merito alla denuncia presentata dai soci Claudio Cogorno e Summa S.r.l., durante le quali i soci Cogorno, Immensa, Summa P&P e Arché Società Cooperativa richiedevano di interrompere immediatamente il soggiorno della Sig.ra Gubina, con addebito a carico del sig. Calabrese del costo del soggiorno della Signora presso l'Hotel.



In merito, i CdA che si sono succeduti nel corso dell'anno 2018 non prendevano alcun provvedimento, e la situazione si è definitivamente risolta, dopo la revoca dei menzionati CdA su impulso del Collegio Sindacale, in seguito alla denuncia presentata dal dott. Andrea Racca in data 6 febbraio 2019.

Del tutto priva di fondamento, oltre che indimostrata, è la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del dott. Covini per un importo ricompreso tra un minimo di euro 124.207,50 ad un massimo di euro 177.439,28, peraltro effettuata sulla base di un indimproato calcolo effettuato da uno dei soci, privo di alcun riscontro effettivo.

4.6.- SUL SESTO ADDEBITO

A partire dalla p. 50 dell'atto di citazione, il Fallimento individua quale sesto addebito l'*«utilizzo della struttura alberghiera Hotel del Golfo da parte di soci e/o persone ad essi riferibili senza nessuna precisa rendicontazione e senza versamento del corrispettivo dovuto sulla base delle tariffe agevolate per i soci e/o di quelle ordinarie»*. Anche la contestazione in oggetto, al pari di quella mossa con il quinto addebito, muove dalla denuncia effettuata dai soci sig. Cogorno e Summa S.r.l. in data 23 agosto 2018 (cfr. doc. n. 38).

In particolare, veniva rilevato l'utilizzo della struttura alberghiera, senza versamento di alcun corrispettivo, da parte di soggetti terzi la cui presenza era riconducibile ai soci sig. Antonio Calabrese e geom. Antonio Denti. Secondo quanto prospettato nella comunicazione di denuncia, tali situazioni erano verificabili in base alla rendicontazione delle presenze risultanti nel sistema informatico, così come quantificabili erano i corrispettivi dovuti.

La questione è stata oggetto dell'attenzione del Collegio Sindacale che si è immediatamente attivato per porre in essere le necessarie verifiche, al pari di quanto effettuato per l'addebito precedente, alla lettura del quale si rimanda (cfr. § 4.5 che precede).



Del tutto priva di fondamento, oltre che indimostrata, è la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del dott. Covini per un importo ricompreso tra un minimo di euro 45.962,70 ad un massimo di euro 65.661,00.

4.7.- SULL'OTTAVO ADDEBITO

A partire dalla p. 54 dell'atto di citazione, il Fallimento individua quale ottavo ed ultimo addebito la *«colpevole mancata svalutazione dell'avviamento e conseguente mancato azzeramento del capitale sociale – pregiudizio conseguente al mancato scioglimento della società ex art. 2484 c.c.»*.

Parte attrice, più in particolare, ritiene *«di poter rimproverare agli odierni convenuti, ognuno in riferimento alla propria carica e per il periodo di propria competenza, di aver dolosamente e/o comunque colposamente mantenuto l'iscrizione, tra le immobilizzazioni materiali, dell'avviamento, senza che tuttavia sussistessero effettive prospettive di recupero»* (così a p. 55, atto di citazione).

La valutazione dell'avviamento è una operazione che compete all'organo amministrativo nell'ambito delle attività che devono essere predisposte per la redazione del bilancio d'esercizio, che sono regolate negli articoli 2423 e ss., c.c.

In particolare, l'articolo 2426, n. 6, c.c., stabilisce che l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.

Secondo l'articolo 2426, n. 3, c.c., la valutazione dell'avviamento deve essere verificata dagli amministratori alla data di riferimento del bilancio per verificare l'esistenza di eventuali perdite durevoli di valore, per procedere alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettuare eventualmente una svalutazione qualora l'immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore rispetto al valore netto contabile.



L'attività che compete al collegio sindacale consiste nella verifica della esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione dell'avviamento e nel controllo delle valutazioni effettuate dagli amministratori in merito al relativo valore di iscrizione.

Tale attività deve essere svolta dal collegio sindacale annualmente in occasione della redazione del bilancio d'esercizio e della predisposizione della relazione di accompagnamento dell'organo di controllo.

L'iscrizione dell'avviamento nell'attivo patrimoniale di CHR risale all'atto di acquisto del ramo d'azienda costituito dalla gestione dell'Hotel del Golfo di Finale Ligure che CHR ha acquisito da Obras S.p.a. in liquidazione con atto a rogito del Notaio Rotta-Gentile rep. N. 32825 – racc. n. 10522 del 22/04/2016 per il prezzo pattuito di euro 226.740,80 così determinato: i) euro 2.980.000 per avviamento; ii) (2.753,259,00) per debiti trasferiti; iii) euro 226.740,80 prezzo netto.

L'avviamento è stato iscritto per la prima volta nel bilancio di CHR riferito all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 per il valore di euro 2.890.763, pari alla differenza tra il valore d'acquisto di euro 2.980.000 e la quota di ammortamento dell'esercizio 2016, pari a euro 89.237.

Come indicato nella nota integrativa al bilancio, la sua iscrizione veniva giustificata dal fatto che *«con l'acquisto del ramo d'azienda la società ha acquisito tutti i rapporti giuridici funzionali all'esercizio dell'attività alberghiera, ed in particolare tutti i beni immateriali riconducibili alla precedente attività, diritti, licenze e autorizzazioni varie nonché il contratto ultranovennale relativo all'immobile di Finale Ligure di proprietà della Fondazione Opera Pia e scadente nell'esercizio 2040»* (cfr. doc. n. 36, attore).

Il periodo di ammortamento era stato stimato dagli Amministratori in 25 anni, in considerazione della durata del contratto d'affitto della struttura alberghiera di Finale Ligure che era stabilita per il medesimo periodo, ovvero sino al 1 ottobre 2040, in seguito alla proroga del contratto stabilita tra CHR e la Proprietà con atto del 13 maggio 2016 (cfr.



doc. n. 3, attore); l'ammortamento era previsto a quote costanti per un importo annuale di euro 119.200.

In occasione della predisposizione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 il Collegio Sindacale, di cui il dott. Covini non era ancora membro, aveva dato parere favorevole all'iscrizione dell'avviamento e alla sua valutazione che, secondo quanto veniva riportato dagli amministratori nella nota integrativa, era stata oggetto di verifica ai sensi dell'art. 2426, n. 3, c.c..

In occasione delle riunioni con gli amministratori che si sono tenute all'inizio dell'anno 2018, il Collegio Sindacale ha richiamato più volte gli Amministratori sulla necessità di verificare la corretta iscrizione del valore dell'avviamento per la predisposizione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017.

Tale necessità è stata evidenziata dal Collegio Sindacale anche con una comunicazione formale riferita agli adempimenti da svolgere in vista dell'approvazione del bilancio d'esercizio che è stata trasmessa via pec agli Amministratori in data 21 marzo 2018 (cfr. doc. n. 9).

Come già evidenziato tale bilancio non è mai stato redatto dagli Amministratori per tutto l'anno 2018 e fino alla nomina dell'Amministratore Delegato Andrea Racca avvenuta nel mese di gennaio 2019 e tale situazione ha impedito, di fatto, al Collegio Sindacale di effettuare qualsiasi tipo di valutazione in merito all'iscrizione in bilancio dell'avviamento.

La situazione è stata ripetutamente richiamata dal Collegio Sindacale ai diversi CdA che si sono succeduti nel corso dell'anno 2018 e che, ciò nonostante, non hanno preso in carico tale adempimento.

Solo l'Amministratore dott. Andrea Racca ha provveduto a predisporre il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 che veniva presentato al CdA in data 4 aprile 2019. Tale documento subordinava espressamente la prospettiva di continuità aziendale (e quindi il mantenimento del valore dell'avviamento) alla condizione che i soci attuassero



una operazione di capitalizzazione e rifinanziamento aziendale che consentisse il riavvio dell'attività per l'esercizio 2019.

Tale situazione di incertezza significativa relativa alla continuità aziendale è stata espressamente richiamata nella relazione di accompagnamento al progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 predisposto dal Collegio Sindacale.

Del tutto infondata, dunque, appare la richiesta risarcitoria per euro.788.487,64 avanzata dal Fallimento nei confronti del dott. Paolo Covini.

5.- SUI PRETESI DANNI PROVOCATI ALLA SOCIETÀ FALLITA

Fermo tutto quanto evidenziato, nel § 4 che precede, in ordine alla infondatezza di ciascun singolo addebito (e della conseguente pretesa risarcitoria) mosso nei confronti del dott. Paolo Covini, Sindaco effettivo della Società, è appena il caso di ribadire come sia onere della procedura attrice quello di dimostrare la effettiva prova del danno, la sua quantificazione nonché la sussistenza del nesso causale tra lo stesso danno e la pretesa condotta illecita contestata.

Onere che, allo stato, certamente non è stato assolto, tanto che parte attrice, alla p. 59 dell'atto introduttivo del presente giudizio, evidenzia come *«quando risulta difficile ricostruire il preciso rapporto di causalità tra la singola violazione ed il danno da essa prodotto, la giurisprudenza maggioritaria ritiene di poter ricorrere alla liquidazione del danno in via equitativa, la cui quantificazione poggia in gran parte sul criterio del deficit fallimentare ...»*.

Si tratta, all'evidenza, di un inammissibile tentativo volto a superare il preciso onere probatorio che incombe sul Fallimento in quanto la liquidazione del danno in via equitativa *«può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del "quantum", e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata»* (così, Cass. Civ., Ord, 17/11/2020, n. 26051).



Si tratta, quindi, di un criterio residuale che *«presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto»* (così, Cass. Civ., Ord. 05/02/2021, n. 2831).

6.- LA RICHIESTA DI CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO, L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL DOTT. COVINI.

Il dott. Paolo Covini beneficia del contratto di assicurazione per la responsabilità professionale stipulato con AIG Europe S.A. (**doc. nn. 43 e 44**).

Lo stesso, non appena appreso del fallimento della CHR, provvedeva a denunciare la notizia, in data 21 aprile 2021, alla compagnia di assicurazione (**doc. n. 45**) che, in via cautelativa, provvedeva ad aprire il sinistro.

La richiesta stragiudiziale di risarcimento avanzata nei confronti del dott. Paolo Covini dalla curatela fallimentare, tramite il proprio legale incaricato, è stata denunciata, in data 29 luglio 2021, alla compagnia assicuratrice (**doc. n. 46**).

In seguito al ricevimento dell'atto di citazione, il dott. Paolo Covini ha provveduto a comunicare alla AIG Europe S.A., in data 8 febbraio 2022, la richiesta di risarcimento ricevuta dall'odierna attrice, richiedendo l'attivazione della polizza assicurativa (**doc. n. 47**).

Per l'effetto di quanto sopra, il dott. Paolo Covini chiede al Tribunale adito di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 269 c.p.c., lo spostamento dell'udienza di prima comparizione, fissata per il 6 giugno 2022, al fine di consentire la chiamata in causa in garanzia, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 *bis* c.p.c., della compagnia assicuratrice AIG Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (C.F. 97819940152), con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17.

* * * * *

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il sig. Paolo Maria Covini, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti



CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

- in via preliminare: differire la prima udienza, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire al sig. Paolo Maria Covini di chiamare in causa la compagnia assicuratrice AIG Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (C.F. 97819940152), con sede in Milano, Piazza Vetra n. 17, al fine di integrare il contraddittorio per i motivi sopra esposti;
- in via principale, nel merito: respingere le domande proposte dal Fallimento Comfort Hotels & Resort S.p.A. nei confronti del sig. Paolo Maria Covini, in quanto infondate per i motivi tutti esposti in narrativa;
- in via subordinata, nel merito: condannare la compagnia assicuratrice AIG Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, a tenere indenne il dott. Paolo Maria Covini delle somme che questi dovesse essere condannato a corrispondere in caso di accoglimento delle domande formulate nei suoi confronti;
- in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a..

* * * * *

La difesa del sig. Paolo Maria Covini dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento via fax al n. 06.79250167 ovvero ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: giuliano.sollima@milano.pecavvocati.it; roberto.benini@milano.pecavvocati.it.

* * * * *

Si dichiara che, per l'effetto della domanda svolta con il presente atto, che non varia il valore della causa, è dovuto il versamento di un contributo unificato pari ad euro 1.686,00, raddoppiato in ragione della competenza della S.S.M.I.

* * * * *

- Si allega, in copia:



A) atto di citazione notificato.

- Si producono, in copia, i seguenti documenti:

- 1) ricorso *ex art.* 2409 c.c.;
- 2) comunicazione inviata al legale del Fallimento del 06.08.2021;
- 3) verbale assemblea soci del 18.04.2017;
- 4) verbale collegio sindacale del 26.06.2017;
- 5) verbale collegio sindacale del 01.08.2017;
- 6) verbale collegio sindacale del 14.09.2017;
- 7) verbale collegio sindacale del 07.12.2017;
- 8) verbale collegio sindacale del 13.02.2018;
- 9) comunicazione inviata dal Collegio Sindacale del 21.03.2018;
- 10) pec trasmissione 17.04.2018;
- 11) comunicazione inviata dagli azionisti del 17.04.2018;
- 12) verbale collegio sindacale 18.04.2018;
- 13) comunicazione inviata dagli azionisti del 27.04.2018;
- 14) convocazione assemblea del 12.06.2018;
- 15) verbale assemblea del 27.07.2018;
- 16) convocazione assemblea del 29.08.2018;
- 17) verbale assemblea del 29.08.2018;
- 18) convocazione assemblea del 28.11.2018;
- 19) verbale assemblea del 28.11.2018;
- 20) convocazione assemblea del 21.01.2019;
- 21) verbale assemblea del 21.01.2019;
- 22) comunicazioni inviate dal dott. Racca;
- 23) verbale CdA del 02.03.2019;
- 24) verbale CdA del 04.04.2019;
- 25) verbale CdA del 31.07.2019;



- 26) verbale assemblea del 04.05.2019;
- 27) verbale assemblea del 17.05.2019;
- 28) verbale assemblea del 7-18.06.2019;
- 29) comunicazione inviata dal Collegio Sindacale in data 23.09.2019;
- 30) comunicazione inviata dal Collegio Sindacale in data 02.10.2019;
- 31) verbale assemblea del 15.10.2019;
- 32) verbali Collegio Sindacale del 31.10, 20.11 e 18.12. 2019;
- 33) verbale Collegio Sindacale del 07.09.2018
- 34) verbale Collegio Sindacale del 16.05.2019;
- 35) comunicazioni Collegio Sindacale 23-29.10.2018;
- 36) comunicazione agli amministratori 17.11.2018;
- 37) verbale del Collegio Sindacale del 29.10.2018;
- 38) comunicazione dei soci del 23.8.2018;
- 39) verbale del Collegio Sindacale del 14.09.2018;
- 40) comunicazione Collegio Sindacale 16.09.2018;
- 41) convocazione assemblea del 27.09.2018;
- 42) verbale assemblea del 11.10.2018;
- 43) polizza assicurativa dott. Covini;
- 44) rinnovo polizza assicurativa dott. Covini;
- 45) denuncia sinistro in data 21.04.2021;
- 46) denuncia richiesta stragiudiziale risarcimento del 29.07.2021;
- 47) denuncia richiesta giudiziale risarcimento del 08.02.2022.

Con osservanza.

Milano, 16 maggio 2022

Avv. Giuliano Sollima

Avv. Roberto Benini

